Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati

dott. Salvatore Cilia Presidente

dott. Luciana Savagnone Consigliere relatore

dott. Salvatore Cultrera Consigliere

dott. Pino Zingale Consigliere

dott. Valter Camillo Del Rosario Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 18/A/2012

nei giudizi di appello, iscritti:

- al n. 3745/A.Resp. proposto da Curione Vito, elettivamente domiciliato a Palermo presso lo studio dell'avv. Santi Magazzù, che lo rappresenta e difende;
- al n. 3758/A.Resp. proposto da Del Noce Vittorio, elettivamente domiciliato a Palermo presso lo studio dell'avv. Lelio Gurrera, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Liotti;

contro

il Procuratore Regionale

avverso

la sentenza n. 2235/2010 dell'8 ottobre 2010, pubblicata il 28 ottobre 2010, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Uditi all'udienza del 15 dicembre 2011 il relatore, consigliere Luciana Savagnone, l'avv. Giovanni Liotti, l'avv. Santi Magazzù e il P.M., nella persona della dott.ssa Maria Rachele Aronica.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Fatto

Con atto di citazione depositato il 27 ottobre 2009, il Procuratore regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio il dott. Vittorio Del Noce ed il dott. Vito Curione, chiedendone la condanna, in favore dell'Azienda Sanitaria di Trapani, al pagamento della somma di € 755.138,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con successivo atto di citazione depositato il 21 dicembre 2009, il Procuratore regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio gli stessi soggetti chiedendone la condanna, sempre in favore dell'Azienda Sanitaria di Trapani, al pagamento della somma di € 678.468,28, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Entrambi gli atti di citazione erano stati emessi ai fini dall'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria per le condanne dalla stessa subite in sede civile per il risarcimento del danno pagato ai signori Scaduto Antonino e Ravera Patrizia, a causa della morte del loro figlioletto Michele, deceduto in conseguenza delle condotte professionali gravemente colpevoli ascrivibili ai dottori Vittorio Del Noce e Vito Curione, accertate in sede penale. Veniva, infatti, addebitato a questi ultimi, entrambi anestesisti, il decesso del piccolo, in base all'assunto che in occasione del ricovero del bambino presso il reparto di otorino, avevano esercitato la loro attività professionale in modo gravemente colposo. Secondo l'accusa, essi, nel praticare l'intubazione e l'intervento di tracheotomia al paziente, di appena tre anni e mezzo, avevano omesso di adottare tutte le dovute cautele necessarie ad assicurare un continuo e sufficiente flusso di ossigeno al cervello, causandone il decesso per arresto cardiocircolatorio determinato da grave ipossia. Tutto ciò era stato accertato dal Tribunale civile che aveva emesso due sentenze di condanna per gli importi richiesti in citazione, condannando in solido l'Azienda ed i due sanitari al risarcimento del danno subito dai genitori.

Con sentenza n. 2235/2010, la Sezione giurisdizionale affermava la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa e condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'Azienda

Unità Sanitaria n. 9 di Trapani, della somma di € 1.433.606,47, di cui il 75% a carico del dr. Del Noce ed il 25% a carico del dr. Curione, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Riteneva il giudice di primo grado provato il nesso di causalità tra il comportamento del dottor Del Noce ed il danno, in quanto tale professionista per praticare l'intubazione aveva adottato un tubo di dimensioni inferiori rispetto a quello che di norma avrebbe dovuto usare per un paziente di quella età e non aveva messo al corrente della suddetta circostanza il collega dott. Vito Curione, subentratogli nell'intervento. Egli, inoltre, si era allontanato dalla sala operatoria alla fine del proprio turno di servizio, dopo aver dato le consegne al collega succedutogli, non ritenendo di assistere all'intervento, al fine di presidiare con attenzione continua l'efficienza dell'intubazione oro-tracheale praticata, e non aveva neppure vigilato sull'esatto ancoraggio del tubo da parte dell'infermiera, ancoraggio che doveva essere effettuato alla mandibola superiore anziché a quella inferiore.

Secondo il giudice di primo grado, sussisteva il nesso di causalità anche tra il danno ed il comportamento il dr. Curione, in quanto quest'ultimo, durante l'intervento, aveva sottovalutato i segnalati sintomi di ipossia, mentre avrebbe dovuto rendersi conto dell'estubazione e, quindi, o avrebbe dovuto riposizionare il tubo o segnalare al chirurgo l'estrema urgenza di concludere l'intervento.

In virtù di tali considerazioni, riteneva il Collegio la sussistenza della colpa grave di entrambi i sanitari, ma, facendo proprie sul punto le richieste del P.M., il danno, veniva addebitato per il 75% al dott. Del Noce, specialista responsabile con maggiore anzianità, e per il 25% al dott. Curione, suo assistente.

Avverso questa sentenza, con ricorso depositato il 4 gennaio 2011, il dott. Vito Curione, rappresentato e difeso dall'avv. Santi Magazzù, ha proposto appello.

Con il primo motivo il difensore ha contestato l'affermata sussistenza del nesso causale tra il comportamento del suo assistito ed il danno subito dal piccolo Scaduto, sostenendo che la

correttezza del suo operato era stata sottolineata dagli stessi consulenti nominati dalla Procura di Trapani. Secondo le conclusioni dagli stessi adottate, la situazione di coma si era verificata perché l'arresto cardiaco era sopravvenuto in un paziente in gravi condizioni di salute, rese ancora più gravi dai problemi respiratori sopravvenuti in conseguenza della lunga attesa prima della scelta di intervenire chirurgicamente. Conseguentemente nessuna responsabilità può essere addebitata al dott. Curione, che era entrato in sala operatoria solo al momento dell'intervento, non aveva provveduto a praticare l'intubazione e non era neppure stato informato dal dott. Del Noce sul tipo di sonda utilizzata, né della sua lunghezza, né dell'ancoraggio.

Con il secondo motivo di appello il difensore ha contestato l'assenza di dolo o colpa grave, precisando che nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile deve procedersi ad un'autonoma valutazione dell'eventuale responsabilità del dipendente pubblico e, quindi, nessun vincolo discende dal giudicato civile. Nella fattispecie, non può essere contestato al dott. Curione, anche in rapporto al grado di preparazione e di esperienza dello stesso all'epoca dei fatti, alcun comportamento anomalo ed inadeguato che possa far valutare come gravemente colposa la sua attività.

Con il terzo motivo il difensore ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza del saturimetro non rilevasse ai fini dell'assenza di colpa grave dell'odierno appellante e, comunque, ai fini della colpa concorrente dell'ente ospedaliero. Tale apparecchiatura, infatti, avrebbe messo in rilievo che l'ossigenazione del paziente andava diminuendo così che i sanitari si sarebbero attivati in tempo.

Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione dell'addebito, essendo così incorso il giudice di primo grado in un *error in iudicandi*.

Con il quinto motivo ha contestato la statuizione di condanna al pagamento delle spese.

Anche il dott. Vittorio Del Noce, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Liotti, con ricorso depositato il 28 gennaio 2011, ha proposto appello avverso la sentenza. Il difensore ha contestato la

sussistenza della colpa grave del suo assistito, non ricorrendo nella specie nessuna delle condotte che, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, sono riconducibili ad un comportamento gravemente colposo. Ha ritenuto, quindi, viziata da illogicità e contraddittorietà la sentenza impugnata.

Ha sostenuto che le uniche condotte omissive e negligenti sono state quelle tenute dal dott. Curione, che ha assistito all'intervento.

Nelle conclusioni scritte, depositate per entrambi gli appelli il 5 maggio 2011, il Procuratore generale ha contestato i motivi di appello proposti, di cui ha chiesto il rigetto.

All'udienza dibattimentale, i difensori degli appellanti hanno ribadito le rispettive difese. In particolare, l'avv. Magazzù ha precisato che il suo assistito non ha partecipato all'intubazione del paziente. Ha inoltre rilevato una contraddizione tra l'affermazione della responsabilità per colpa grave del medico e la determinazione del danno a suo carico nella misura del 25%. Il P.M. si è riportato alle conclusioni depositate.

Diritto

Occorre preliminarmente precisare che, nella fattispecie, il Procuratore ha esercitato l'azione di rivalsa nei confronti dei presunti responsabili del fatto dannoso che l'Amministrazione, in sede civile, era stata condannata a risarcire.

Diversamente da ciò che accade quando il responsabile citato dinanzi al giudice contabile sia destinatario di una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nessun vincolo per il giudice contabile discende da una sentenza definitiva di condanna al risarcimento del danno pronunciata in sede civile.

I rapporti tra azione civile e azione di responsabilità amministrativa, infatti, come è noto, sono improntati all'assoluta autonomia, in considerazione dell'esistenza di un diverso *petitum* e di una

diversa *causa petendi* fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A.. Cosicchè, quando si verte in ipotesi di danno cosiddetto indiretto, il pagamento al terzo costituisce il presupposto per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte del Procuratore, mentre deve essere operato un accertamento autonomo circa la sussistenza delle condizioni necessarie per pervenire ad una statuizione di condanna.

E' pacifico, comunque, in giurisprudenza (vedi per tutte Corte conti Sez. III Appello n. 623/2005) che, anche se le sentenze civili di condanna non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c.. Uguali elementi di prova e di convincimento possono essere tratti dal giudizio penale, quando la sentenza non è idonea ad acquistare autorità di giudicato, ad esempio per non essere stata pronunciata a seguito di dibattimento (c.d. patteggiamento), ovvero quando per altre ragioni non si è pervenuti ad una decisione di merito.

Quest'ultima ipotesi si è verificata nella fattispecie, in cui il processo penale instaurato a carico dei medici si è concluso con una sentenza dichiarativa della prescrizione.

Ripercorrendo le sue vicende, risulta agli atti che, con sentenza n. 71/98, il Tribunale di Trapani dichiarava Curione vito e Del Noce Vittorio colpevoli del reato di omicidio colposo, condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Assolveva, invece, dalla stessa imputazione per non avere commesso il fatto i dottori Schifano Salvatore e Mirto Benedetto, pediatri che si erano occupati del piccolo paziente, e i dottori Gianformaggio Carlo, Vitale Nicola e Manzella Gaspare facenti parte dell'equipe operatoria.

Con sentenza n. 3911/99, la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalle parti civili, dichiarava la responsabilità di Manzella Gaspare e Schifano Salvatore in ordine al decesso, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

La Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione penale, con sentenza del 26 settembre 2000, annullava con rinvio, per difetto di motivazione, la pronuncia di appello, stralciando la posizione del dott. Schifano, deceduto nelle more del giudizio.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 3618/2001, respingeva il motivo di appello delle parti civili nei confronti dell'imputato Manzella Gaspare, che assolveva. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di Curione Vito e Del Noce Vittorio in ordine al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione, confermando, tuttavia, le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Il giudice civile veniva adito separatamente dai genitori del piccolo Michele. In particolare il sig. Scaduto Antonino agiva nei confronti di Del Noce Vittorio, Curione Vito e l'Assessorato alla Sanità della Regione siciliana, ed otteneva una sentenza di condanna (n. 3362/07) al risarcimento del danno pari ad € 760.000,00, da pagarsi in solido da parte di tutti i convenuti, dal quale dovevano essere detratte le somme già pagate dai medici a titolo di provvisionale, per una condanna finale di € 719.365,26. Dichiarava che nei rapporti interni tra il Del noce ed il Curione, il primo doveva essere tenuto al pagamento della somma di € 544.177,16 ed il secondo al pagamento della somma di € 175.188,10.

La sig.ra Ravera Patrizia conveniva in giudizio gli eredi del dott. Schifano salvatore, Del Noce Vittorio, Curione Vito, Vitale Nicola, Manzella Gaspare, Carlo Gianformaggio e l'Assessorato regionale alla Sanità, chiamando anche in garanzia l'Assitalia S.p.A.. Il Giudice civile, con sentenza n. 5030/08, condannava in solido i convenuti Del Noce Vittorio, Curione Vito e l'Assessorato sanità al pagamento a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di € 643.730,51 in favore dell'attrice, dichiarando il Del Noce responsabile per il 75% ed il Curione per il restante 25%, rigettando le altre domande contenute nella citazione.

Ciò posto, rileva il Collegio che le prove acquisite al giudizio, sia autonomamente da parte del procuratore agente, sia nelle altre sedi giudiziarie dove la vicenda è stata ampiamente dibattuta, e

soprattutto durante il complesso *iter* processuale svoltosi in sede penale, non lasciano adito a dubbi circa la responsabilità degli appellanti.

Dalle testimonianze rese in dibattimento e dalle perizie svoltesi in contraddittorio tra le parti è emerso che il decesso del paziente è avvenuto per grave noncuranza nell'espletamento dei compiti di servizio commessi dai due medici anestesisti. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità del dott. Del Noce, a quest'ultimo è stato contestato anzitutto di avere utilizzato una sonda orotracheale di diametro inferiore al dovuto, ciò poteva essersi reso necessario a causa delle dimensioni dell'edema, ma proprio per questo risulta errata la scelta di utilizzare un tubo cuffiato, dato che la cuffia costituiva un ingombro occupando altro spazio nella trachea. In ogni caso la consapevolezza da parte dell'anestesista dell'inadeguatezza del tubo a garantire una sufficiente ventilazione lo doveva indurre ad un monitoraggio continuo del paziente e a sollecitare l'intervento chirurgico. E' stato accertato, inoltre, l'errore da parte del medico nella stabilizzazione del tubo che venne ancorato al labbro inferiore, anziché a quello superiore, come deve essere fatto per ridurre i rischi dell'estubazione. Infine, il dott. Del Noce non informò nè l'equipe operatoria né il collega che gli subentrò nel turno ospedaliero delle circostanze critiche dell'intubazione e, anziché rimanere durante il delicato intervento che si stava iniziando, lasciò l'ospedale.

Ugualmente connotata da responsabilità appare la condotta del dott. Curione, il quale ha lamentato la mancanza di informazioni da parte del collega più anziano e si difende dichiarando la sua inesperienza.

In effetti il dott. Del Noce non informò della delicatezza della situazione il collega che gli subentrava nel turno, ma il dott. Curione avrebbe potuto e dovuto accorgersi da solo sia delle dimensioni ridotte del tubo sia dell'ancoraggio errato. Inoltre, in sala operatoria egli sottovalutò i sintomi che il piccolo paziente presentava, limitandosi alla somministrazione di farmaci, anziché provvedere alla reintubazione. Circa la mancanza del saturimetro in sala operatoria, a prescindere che tale mancanza non rileva al fine di giustificare la mancanza di considerazione e di attenzione

circa le modalità di intubazione del bambino, essa era ben nota al medico anestesista e doveva indurlo a prestare un'attenzione ancora maggiore ai sintomi di ipossia manifestatisi durante l'intervento e rilevati dagli altri operatori.

Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità, rileva il Collegio che l'imperizia non è altro che uno degli aspetti in cui si concretizza il comportamento colposo, cosicchè le dichiarazioni del dott. Curione di non essere in grado di gestire la vicenda, sembrano costituire una sorta di ammissione di responsabilità piuttosto che una difesa. Come è noto, infatti, la colpa grave si concretizza in un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio, che non risulta giustificato dalla presenza di situazioni eccezionali ed oggettivamente verificabili, tali da impedire all'agente il corretto svolgimento delle funzioni volte alla tutela degli interessi pubblici a lui affidati.

Entrambi i sanitari appellanti, quindi, devono ritenersi responsabili del decesso del piccolo paziente e rispondere del danno subito dall'Azienda sanitaria.

Circa la gradazione delle responsabilità, ritiene il Collegio di condividere la ripartizione effettuata dal giudice di primo grado, il quale a sua volta ha fatto proprie le valutazioni effettuate sul punto dal giudice civile. Ritiene, quindi, il Collegio che il dott. Del Noce deve considerarsi il maggiore responsabile in quanto, avendo gestito la patologia del paziente fin dall'inizio, avrebbe dovuto avere una consapevolezza maggiore della gravità della situazione. Inoltre, tutte le scelte sbagliate nell'intubazione del bambino sono addebitabili a lui ed anche l'allontanamento dall'ospedale costituisce un comportamento deontologicamente scorretto. Il dott. Curione, come sopra illustrato, ha anch'egli la sua parte di responsabilità nel decesso del paziente, minore rispetto a quella dell'altro sanitario, ma pur sempre incidente sull'evento. Deve, infatti, precisarsi che la gradazione della responsabilità riguarda l'incidenza causale dei comportamenti nella verificazione del fatto dannoso, e non la gradazione della colpa grave, sussistente per ciascuno degli appellanti. Risulta

pertanto del tutto infondato il motivo di appello articolato dal difensore del dott. Curione circa l'incompatibilità tra la sussistenza della colpa grave e la determinazione a suo carico del 25% della responsabilità.

Gli appelli devono, quindi, essere entrambi respinti, mentre non vi è alcun elemento, né soggettivo né oggettivo, in base al quale questo Collegio possa fare uso del potere riduttivo dell'addebito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per questo grado di giudizio nella misura di € 711.24 (euro settecentoundici/24)

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana,

RIGETTA

gli appelli proposti da Del Noce Vittorio e Curione Vito avverso la sentenza in epigrafe.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 711,24 (euro settecentoundici/24)

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to (Luciana Savagnone) f.to (Salvatore Cilia)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23/01/2012

Il Direttore della Cancelleria

f.to (dott. Nicola Daidone)